

Notifiche in U.S.A.

PFI-Process Forwarding International Appaltatore ufficiale quale Autorità Centrale per gli Stati Uniti ai sensi U.S. #03-C-0655.

A partire dal 1 giugno 2003, la **Process Forwarding International (PFI)** inizierà la propria attività di Autorità Centrale per gli Stati Uniti quale appaltatore dello U.S. Department of Justice (USDOJ) in forza del contratto # 03-C-0655. Per conto dello USDOJ, PFI gestirà tutte le esecuzioni formali delle notificazioni di documenti giudiziari ai sensi dei seguenti trattati e convenzioni:

- Convenzione de l'Aja sulla notifica
- Convenzione Inter-Americana sulle Lettere di Rogatoria
- Lettere di Rogatoria da paesi non aderenti alle convenzioni

PFI è l'Autorità Centrale per gli Stati Uniti:

La notifica formale attraverso l'Autorità Centrale per gli Stati Uniti è l'unico metodo riconosciuto di notificazione secondo questi trattati e convenzioni. In forza di questo contratto di 5 anni PFI svolgerà tutti gli adempimenti della Autorità Centrale per gli U.S. con riferimento alla notificazione.

PFI è l'unico mezzo di ottenere la Notifica Formale:

Usare PFI è importante perché sarà l'unico metodo riconosciuto ai sensi dei trattati di cui sopra e delle convenzioni internazionali di notifica come "notificazione formale". Altri metodi possono essere ritenuti non validi in giudizio.

PFI è l'unico metodo di ricevere la certificazione ufficiale in conformità con l'articolo 6 della Convenzione de l'Aja sulla notificazione e di avere il sigillo ufficiale dell'Autorità Centrale per gli U.S. sulla vostra relazione di notificazione.

Nuove caratteristiche della notificazione secondo questo contratto:

- Notificazione eseguita e ritornata entro sei settimane dal ricevimento da parte della PFI.
- Strumenti Internet: Ordinate, vedete e seguite la vostra notifica online.
- PFI offrirà anche, a pagamento, servizi di traduzione, fotocopiatura e ricerca per assicurarvi che la notifica sia eseguita velocemente, e non torni indietro non eseguita per non idoneità o indirizzo non corretto, ecc.

Visione amministrativa sommaria:

Costo della notifica \$89.00 in divisa Statunitense

Termini di pagamento: Pagamento in anticipo

Metodi di pagamento: Visa, Mastercard, Trasferimento bancario, Ordine Monetario Internazionale, e Trasferimento di Denaro Governativo (Government Draft)

Copertura geografica:

Ogni richiesta di notifica negli Stati Uniti, Guam, Isole Samoa Americane, Portorico, U.S. Virgin Island e Marianne del Nord dovrà essere inviata alla PFI quale appaltatore per lo USDOJ all'indirizzo qui sotto.

*PFI-Process Forwarding International
910 5th Avenue Seattle, WA98104 USA
hagueservice.net / info@hagueservice.net*

Phone: (001) 206-521-2979

Fax: (001) 206-224-3410

Le sfide dell'avvocatura tra qualità, legalità e giustizia

È stato, quello sopra riportato, il tema del XXVII Congresso nazionale dell'avvocatura italiana che si è tenuto a Palermo dal 2 al 5 Ottobre. Leggerete in altre pagine un po' di cronaca del congresso. Qui preme dire che al tema è stato dato uno svolgimento organico, ricco di spunti intellettualmente pregevoli, ma soprattutto pratici, propositivi e coraggiosi.

E' stata riaffermata, nel presupposto e con l'obiettivo, da tutti condiviso, di una forte unità dell'avvocatura, la necessità e la volontà della partecipazione della classe forense alla politica giudiziaria, al processo di formazione delle leggi che riguardano la giurisdizione.

Da quelle di riforma dell'Ordinamento giudiziario, al dettato sulle professioni liberali ed, in particolare, sull'Ordinamento forense, alle varie riforme sul diritto penale, civile, processuale e altro.

E' stata rivendicata ed, in sostanza, riconosciuta dagli ospiti "politici" al Congresso, la pari dignità e importanza, pur nella diversità di ruoli, dell'avvocatura e della magistratura.

Si è sottolineata, allora, la necessità di un aggiornamento permanente che assicuri ad entrambe preparazione, professionalità ed efficienza tali da soddisfare la domanda di legalità e giustizia dei cittadini.

Le autorità politiche intervenute al congresso, Ministro della Giustizia, Sottosegretari, numerosi parlamentari hanno dato atto del contributo importante, scientificamente valido, che l'avvocatura ha dato e sta dando, attraverso i suoi organismi istituzionali ed associativi, alla elaborazione delle leggi che, appunto, riguardano la giurisdizione.

Ma soprattutto le forze politiche si sono impegnate a non ignorare le proposte ed i contributi che vengono dall'avvocatura italiana.

Non sono mancate voci discordi e defezioni importanti.

L'AIGA ha partecipato al Congresso in posizione estremamente critica, come del resto gli Ordini di Roma e Genova.

Le Camere Penali erano del tutto assenti nonostante il pressante invito a partecipare al dibattito congressuale per esaminare insieme forme innovative di aggregazione unitaria.

Ciò nonostante il XXVII è parso a me, che ormai ho partecipato a molti nostri congressi, concreto e propositivo. Esso ha dato l'immagine di una avvocatura non ripiegata su se stessa, non lacrimevole sui mali propri e della giustizia, rispettosa della funzione della magistratura ma non acquiescente alle deviazioni che anche in essa vi sono e sono state, da più parti, evidenziate. Una avvocatura proiettata verso il futuro, pronta a raccogliere le sfide che esso le riserva, pronta ad essere motrice e motore della giurisdizione anche attraverso una fattiva opera mediatrice dei conflitti in atto fra magistratura e politica. Gli avvocati pratesi non devono, ma soprattutto non possono rimanere indifferenti al fermento che, in questo momento alimenta l'avvocatura italiana. Ma per far ciò è necessaria una loro maggior partecipazione alle varie forme associative che anche nella nostra città sono attive: questo l'invito che come Presidente del Vostro organo istituzionale rivolgo a tutti Voi. Siate più presenti, più interessati, più partecipi ai problemi comuni: è attraverso la loro soluzione che potranno essere risolti quelli individuali di ciascuno di noi.

Avv. Paolo M. Cappelli

Una importante mozione

Riportiamo, qui di seguito, il testo di una proposta legislativa elaborata dagli Ordini di Firenze e Torino alla cui presentazione, sotto forma di mozione, anche noi abbiamo collaborato.

Con la mozione, che è stata approvata, abbiamo sollecitato l'immediata trasposizione in legge della nostra proposta.

Forse è difficile che ciò avvenga in tempi brevi ma, nell'ottica della riforma delle professioni liberali e del nostro ordinamento in particolare, è certo che la riserva a nostro favore (oltre che dei Notai e Commercialisti che non potevano esserne esclusi) dell'attività di consulenza e assistenza legale, costituisce una favorevole e importante innovazione.

Disciplina dell'attività di consulenza ed assistenza legale

Articolo 1 – Oggetto e definizioni

1. La presente legge disciplina le attività di consulenza ed assistenza legale svolta in via professionale da professionisti iscritti nell'albo degli avvocati, dei notai e dei dottori commercialisti.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per "prestazione professionale", la prestazione resa in qualunque forma da un professionista iscritto nell'albo degli avvocati o dei notai o dei dottori commercialisti in favore di un cliente

b) per "consulenza legale" la prestazione professionale avente ad oggetto l'informazione sul contenuto di norme giuridiche e/o sulla loro applicazione a specifica fattispecie astratta o concreta, resa anche in forma di parere, sia scritto che orale

c) per "assistenza legale" la consulenza legale svolta in funzione del compimento di uno o più atti specifici aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento

d) per "ordinamento di categoria", le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l'esercizio della professione di avvocato, notaio e dottore commercialista.

Articolo 2 – Esercizio dell'attività di consulenza ed assistenza legale

1. l'esercizio dell'attività di consulenza ed assistenza legale svolta abitualmente, in via professionale e dietro corrispettivo è consentita esclusivamente agli iscritti all'albo degli avvocati, dei notai e dei dottori commercialisti ed è svolta nel rispetto di quanto espressamente previsto dagli ordinamenti di categoria.

2. Essa è altresì consentita da parte di professionisti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo in quanto strettamente funzionale allo svolgimento della loro attività professionale.

3. E' nulla ogni pattuizione avente ad oggetto il pagamento di corrispettivo, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati, dei notai e dei dottori commercialisti quale compenso per attività di consulenza ed assistenza legale.

4. la legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale, disciplinando le modalità di accertamento e le relative procedure di attestazione.

Giudice è l'imparzialità e l'indipendenza è lo strumento per realizzarla.

Il Congresso ha concluso i suoi lavori con l'approvazione di una mozione finale il cui testo è a disposizione presso il Consiglio dell'Ordine per eventuali consultazioni. Detta mozione ha preso in esame i seguenti punti:

- 1) "la concreta attuazione dei principi del giusto processo";
- 2) "la parità dei soggetti della giurisdizione";
- 3) l'attuazione del "decentramento dei servizi del Ministero della giustizia";
- 4) la riorganizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero";
- 5) la disponibilità dell'Avvocatura "ad esaminare progetti di revisione delle circoscrizioni giudiziarie";
- 6) "la formazione, l'aggiornamento e la professionalità della magistratura e dell'Avvocatura";
- 7) "la pianta organica dei magistrati";
- 8) "la magistratura onoraria";
- 9) "l'abrogazione della norma che consente l'esercizio part-time della professione";
- 10) "il ritardo" ingiustificato "da parte del Governo nella presentazione al Parlamento della proposta di legge quadro di riforma delle professioni intellettuali";
- 11) "le regole ed i principi ispiratori della legge quadro di riforma delle libere professioni";
- 12) l'indifferibilità e l'esigenza della sottoposizione "al vaglio del Parlamento del progetto complessivo di riforma del codice di procedura civile".

Dei temi trattati non solo dal punto di vista della politica giudiziaria ma anche sotto l'aspetto dottrinario ci piace ricordare:

La riforma della professione forense.

Ancora tutto allo studio, ma viene tuttavia considerata un punto fermo la necessità di conservare l'assetto ordinistico che in passato aveva subito un forte attacco. Problemi attuali e urgenti della giustizia civile. Il relatore avv. Girolamo Buongiorno li

individua, sinteticamente, nell'aumento della litigiosità, nell'eccessivo formalismo e nell'ingiustificato frazionamento dei riti, nella scarsa produttività dei giudici e nella disorganizzazione degli uffici giudiziari.

L'auspicio finale: risolvere al più presto tali problemi per riaffermare il primato della giurisdizione statale rispetto al ricorso a strumenti alternativi (arbitrato, conciliazione, mediazione) che offrono minori garanzie di imparzialità al cittadino.

Il nuovo processo societario.

Una importante riforma che entrerà in vigore nel gennaio 2004 e che potrà rappresentare una valida "palestra" per avvocati e magistrati anche in vista della riforma del processo civile ancora allo studio.

Il procedimento amministrativo.

Il prof. Abbamonte riceve una ovazione dal Congresso per la sua brillantissima relazione sull'importanza dell'intervento dell'avvocato nella fase di formazione dell'atto amministrativo, avvalendosi della Legge sulla c.d. "trasparenza amministrativa". Una volta che l'atto è nato illegittimo i tempi per ottenere l'annullamento vanificano di fatto ogni utile risultato.

La Magistratura onoraria.

E' stato definito come un ordine parallelo a quello della magistratura togata privo di regolamentazione e di controllo e spesso anche di competenza e professionalità. La proposta del congresso: il reclutamento di 5.000 giudici togati tra gli avvocati.

Abbiamo volutamente trascurato di riferirvi l'attività ludica collaterale al Congresso. Dato il noto senso di ospitalità dei colleghi siciliani potete immaginare quanto essa sia stata splendida ed abbia consentito l'intrecciarsi di una vera e propria cordialità di rapporti fra colleghi di tutta Italia.

Avv. Mariano Mari
Avv. Daniela Landini

Ringraziamo il Sindaco per il Suo contributo al nostro bollettino e per la sensibilità ai problemi della giustizia a Prato.

Il "caso Prato"

L' incontro a Roma, lo scorso giovedì 18 settembre, al ministero di Giustizia, con tutti i più alti dirigenti e funzionari ministeriali, qualche risultato, certificato dal sottosegretario on Jole Santelli, l'ha dato: per la prima volta, da quando il Comune e tutte le componenti della giustizia hanno sottoposto a più riprese al Governo i problemi del Palazzo di Giustizia di Prato, si è riconosciuto che esiste un "caso Prato", che non può essere annullato o disperso nei problemi più generali dell'amministrazione della giustizia.. Il risultato sono due posti in più nella pianta organica dei magistrati del tribunale civile (uno a breve giro di tempo, l'altro nel 2005, dopo il prossimo concorso in magistratura) e la disponibilità a rivedere i criteri di assegnazione del personale amministrativo.

Sono risultati ancora insufficienti, e non tali da risolvere i problemi, ma rappresentano la caduta di una sorta di sbarramento mentale rispetto alle necessità pratesi. Credo che questo parziale risultato dipenda da due cose: a) la forza dei numeri, che sono impietosi in negativo nel registrare carenze nelle piante organiche di magistrati e personale amministrativo, rispetto ad altre situazioni, anche toscane, che presentano un contenzioso minore, soprattutto in ambito civile; b) la volontà comune di Prato di chiedere soluzioni adeguate. Volontà che si è manifestata attraverso la voce istituzionale del Comune, dell'avvocatura, del Tribunale e della Procura, dei parlamentari pratesi, senza distinzione di schieramento.

All'incontro al ministero di Giustizia insieme a me c'erano il procuratore della Repubblica Beniamino Deidda e il presidente del Tribunale Salvatore Palazzo, l'on. Beatrice Magnolfi, che ne aveva curato la preparazione, e il sen. Roberto Ulivi. E prima ancora, nel mio ufficio in Palazzo comunale, c'era stato un vertice, il 25 luglio scorso, con tutti i parlamentari pratesi, l'insieme delle componenti della giustizia pratese, tutte le sigle dell'avvocatura, dall'Agap alle Camere penali e civili all'Ordine, il Tribunale e la Procura. Incontro che faceva seguito ad un'altra riunione con l'Agap, il 9 luglio, in cui i rappresentanti dei giovani avvocati pratesi mi fecero presente le drammatiche condizioni del Tribunale di Prato.

E' stata proprio questa volontà di non fare della questione della giustizia a Prato un tema da schieramento politico, che ha consentito un primo parziale risultato e il riconoscimento che la situazione pratese è difficile. Altre volte i numeri che evidenziavano carenze d'organico non erano bastati a convincere il ministero. Ora sembra che qualcosa si sia mosso. Da parte mia, e da parte dell'Amministrazione comunale, continueremo a seguire la questione, perché di sicuro le disponibilità manifestate rappresentano solo un primo passo rispetto ad un problema che richiede più consistenti soluzioni.

Fabrizio Mattei
Sindaco di Prato

Separazione di carriera o di funzioni ? Ordinamenti europei a confronto

Relazione del Consigliere Luca Saldarelli – Roma 10.06.2003

L'ORDINAMENTO ITALIANO

Le origini

“Nessun dubbio su dove e perché sia nato: in Francia”, scrive Cordero, “con una lunga linea genetica”.

Attore, nella duplice veste di *procureur e advocat du Roi*, sulla scena trecentesca – l'uno persegue, l'altro discute al banco – attore pubblico ma dai poteri limitati, poco congeniale all'automatismo inquisitorio.

“Nella figura moderna”, prosegue il chiaro Autore, “costituisce un prodotto napoleonico, ereditato dalla Restaurazione: uomo del governo, operante in una struttura burocratica, esercita il monopolio della domanda penale; e sotto quest'identità passa in Italia (legge Rattazzi, 13 novembre 1859, poi ord. giud. 6 dicembre 1865). Nell'ultimo dopo-guerra acquisisce lo status dei giudici”.

L'art. 146 della L. 13 novembre 1859 n. 3781 (c.d. legge Rattazzi), lo voleva infatti “rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria [...] sotto la direzione del ministro”, ne delineava una carriera distinta dai giudici, ma con possibilità di osmosi tra i relativi quadri. L'ordinamento giudiziario del 1865 (R.D. 14 dicembre 1865 n. 2626) non ne muta le caratteristiche, e ancora nell'ordinamento giudiziario del 1921 il pubblico ministero rimane il

“rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria [...] posto sotto la direzione del ministro” (art. 73 R.D. 14 dicembre 1921 n. 1978), circostanza ribadita dall'art. 77 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2786.

Per poi arrivare alla formula “Il pubblico ministero esercita, sotto la direzione del ministro di grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce” (art. 69 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, nel testo originario) che, interpolata dall'art. 39, R.D. LG. 31 maggio 1946, n. 511, oggi così suona: “Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro della giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce”.

Il pubblico ministero come organo dello Stato

Attenendosi all'impostazione classica di approccio al tema è possibile inquadrare la figura del pubblico ministero sotto una duplice angolazione, manifestando la stessa, al contempo, i caratteri di un organo dello Stato e di un soggetto processuale.

Quale organo dello Stato, sotto la “vigilanza” - e non più, quindi, sotto la “direzione” - del Ministro della Giustizia, il pubblico ministero “veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di

magistrati giudicanti ed inquirenti”, l'elaborazione di una bozza di riforma delle professioni in merito alla quale ha precisato, d'accordo con la proposta del CNF, che “l'accesso alla professione deve passare dalle scuole di formazione e dalle scuole di specializzazione universitarie” .. “questo” ha aggiunto “rappresenta un modo corretto e coraggioso per limitare la proliferazione di avvocati”.

Ha ammesso la lentezza della giustizia ma ha affermato che le riforme che il Governo ha in cantiere servono ad eliminarla. Prima del Ministro Castelli è intervenuto il presidente dell'ANM, dott. Bruti Liberati, il quale, dopo aver affermato che “nessuno deve sottrarsi al processo” e che “bisogna vivere sotto il governo delle leggi e non degli uomini”, in riferimento alle iniziative governative in materia di giustizia e quindi alla riforma dell'ordinamento giudiziario ha sostenuto che “la strada intrapresa porta inevitabilmente alla gerarchizzazione delle Procure e quindi al controllo del potere politico sul pubblico ministero”. Ha espresso un giudizio negativo sull'azione del governo in materia di giustizia.

Il Ministro Castelli dopo aver fatto un bilancio delle iniziative portate avanti dal Governo e dopo aver rivendicato un ampio programma riformatore che si è finora concretizzato solo in parte ha replicato al Presidente dell'ANM affermando che “alla magistratura manca la cultura dell'efficienza. Non lo dico, ha aggiunto, con polemica ma in termini ingegneristici. Le norme che il Governo ha proposto sono volte ad abbreviare i processi e a ridurre” quello che ha definito “il debito pubblico della magistratura” vale a dire “i dieci milioni di processi arretrati”. Esiste, inoltre, ha continuato il Ministro il problema di come vengono spesi i fondi per la giustizia, che è “un problema morale perchè si spendono i soldi dei contribuenti”. Infine, dopo aver ricordato che i processi civili arretrati sono sensibilmente diminuiti in questi ultimi anni e che la durata media dei processi civili in primo grado è passata

da 597 giorni a 562, all'assemblea che lo accusava di non aver ancora approvato le nuove tariffe ha risposto che queste sono state licenziate dal ministero e che sono tuttora all'attenzione del Consiglio di Stato che ne deve valutare la legittimità. Nel corso del suo intervento, precisamente nel momento in cui esponeva all'assemblea le iniziative legislative del Governo, ad un congressista che gli chiedeva conto “della Cirami, del falso in bilancio e del lodo Schifani” rispondeva: “Lei è un ignorante nel senso cioè che ignora. Dovrebbe, infatti, conoscere la differenza tra iniziative legislative del Governo e quelle del Parlamento”. L'intervento del Ministro è stato salutato da molti applausi e con qualche dissenso.

Accoglienza tutt'altro che benevola ha invece ricevuto il messaggio di saluto del Segretario dei DS, on. Fassino, tant'è che il Presidente dell'Ordine di Palermo, avv. Manlio Gallo, dopo aver letto soltanto alcune righe, è stato costretto ad interrompere la lettura del messaggio medesimo a causa della forte contestazione sollevatasi da tutta l'assemblea.

Dopo diversi altri interventi di rilievo, senza voler trascurare o dimenticare altri, citiamo quelli dell'avv. Nicola Buccico, membro del CSM, che con tono vibrante ed appassionato ha difeso l'operato del Parlamento polemizzando con il Dott. Bruti Liberati su alcuni punti del suo intervento e riscuotendo calorosi applausi da tutti i congressisti; dell'on. Grazia Siliquini, Sottosegretario al Ministero della P.I., che ha parlato di un nuovo modello di scuola di specializzazione in sostituzione delle scuole Bassanini; dell'on. Enrico La Loggia, Ministro degli affari regionali, che ha annunciato la presentazione a breve di un decreto legislativo sul tema della legislazione concorrente in materia di professione; dell'on. Anna Finocchiaro, che ha definito illiberali i provvedimenti legislativi della maggioranza di governo, e dell'on. Fragalà il quale ha affermato che il vero valore del

Una necessaria precisazione

Nel dar vita a questa rivista l'Ordine ha voluto mettere a disposizione delle associazioni forensi del territorio alcune pagine dove esse possono, in piena libertà, esprimere le loro idee, le loro riflessioni e dare notizie utili ai loro iscritti.

Tali pagine sono, per così dire, autogestite nel senso che la Redazione non vuole esercitare alcuna censura preventiva sul contenuto degli articoli destinati a tali spazi, salvo che gli stessi non contengano espressioni diffamatorie o anche, più semplicemente incivili polemiche. Ciò premesso è però doveroso precisare quanto segue.

Nella pagina dell'AGAP sul nostro numero 3, nell'articolo a firma Corrado Loche è detto che il Presidente del Tribunale avrebbe sollecitato i GOT a lavorare meno: per noi era una chiara iperbole tesa a sottolineare il problema GOT. Tuttavia abbiamo appreso, in un colloquio assolutamente informale, senza che ci venisse chiesta alcuna rettifica, e di ciò ringraziamo il Presidente Dott. Palazzo, questi ha semplicemente e legittimamente invitato i GOT a concentrare le cause loro affidate, in un minor numero di udienze, e ciò sia per motivi di economicità che di organizzazione; non certo per esortarli a "lavorare meno". Per il resto dobbiamo dare atto sia al Presidente che al Procuratore della Repubblica della loro sensibilità ai problemi di organico che affliggono il nostro Tribunale.

Ma, per loro come per noi, "ad impossibilia nemo tenetur".

Rimangono i complimenti al collega Loche per il suo coraggio e sincerità.

Dagli "inviati" al XXVII Congresso

Dall'assise di Palermo è venuta pressante ed unitaria la richiesta dell'avvocatura italiana di approvare la riforma delle professioni che è partita nella scorsa primavera e che giace in Parlamento in posizione di stallo.

Dalla stessa assise è venuta, altresì, l'accusa al Governo di aver fatto poco o nulla in materia di giustizia. "Tutta l'attività del Governo è una grande incompiuta" ha affermato l'avv. Silvano Berti, Presidente dell'OUA, mentre l'avv. Maurizio De Tilla, Presidente della Cassa Forense, a proposito della riforma delle professioni, ha rilevato che il ritardo circa l'approvazione della stessa appare assolutamente ingiustificato poiché si tratta di una riforma "senza costi" ed ha rivendicato per l'Avvocatura una maggiore considerazione dalla politica quando si discute di riforme dato "il peso sociale ed economico degli avvocati che assicurano alla Stato un imponibile di 9.500 miliardi di vecchie lire ed un volume di affari di 14.000.000 miliardi di vecchie lire". A tali accuse hanno risposto prima il sottosegretario Vietti e successivamente il Ministro Castelli.

Non è vero ha detto Vietti che il Governo ha fatto molto poco ed ha ricordato, a dimostrazione della operosità dello stesso, la riforma del diritto societario che entrerà in vigore il prossimo primo gennaio, le misure urgenti sul processo civile approvate dalla Camera, l'ordinamento giudiziario approvato in Commissione al Senato nel quale si introduce, se non una separazione delle carriere, come richiesto dall'Avvocatura, "una separazione di fatto tra ruoli dei

sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita" (art. 73 ord. giud.).

Da un punto di vista ordinamentale, e il punto va chiarito subito con fermezza, la figura del pubblico ministero è lontana anni luce da quella del giudice.

Lo si coglie, in primo luogo, proprio dal testo della Costituzione repubblicana. L'art. 104 comma 1 Cost., riferendosi *tout court* alla magistratura, la definisce come "un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere".

L'art. 107 Cost. stabilisce che "I magistrati sono inamovibili" e che "non possono essere dispensati o sospesi dal servizio o destinati ad altre sedi o funzioni se non i seguito a decisioni del Consiglio superiore della magistratura [...]" (comma 1), che "Il ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare" e che, inoltre, "I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni" (comma 3). Vero ciò, è chiaro che i primi tre commi dell'art. 107 Cost. si riferiscono solo ed esclusivamente ai giudici, chè al requirente è dedicato espressamente il quarto comma della stessa norma: "Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario".

Ed allora, se l'art. 107 comma 4 Cost. ha un senso, quando afferma che il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme dell'ordinamento giudiziario, è fin troppo chiaro che esso lo si deve cogliere in una sorta di "decostituzionalizzazione" della posizione dell'accusatore pubblico (requirente) nel processo penale rispetto a quella del giudice, non essendovi motivo alcuno,

ove così non fosse, per richiamare solo per il pubblico ministero le garanzie dell'ordinamento giudiziario.

Sul requirente, allora, la Costituzione rinvia alle norme ordinarie, la circostanza non è revocabile in dubbio, e all'art. 107 comma 4 Cost. fa da *pendant* l'art. 4 comma 1 dell'ordinamento giudiziario: "L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero" (art. 4 comma 1 R.D. n. 12 del 1941).

Il pubblico ministero, perciò, è un magistrato dell'ordine giudiziario che condivide lo *status* dei giurisdicenti: inamovibilità e così via.

L'affermare che si tratta di un organo **giudiziario**, evidentemente, non equivale a dire che si tratta di un organo **giurisdizionale**.

Il rilievo sarebbe persino ovvio se non fosse che, nell'annoso ed aspro dibattito sulla opportunità di realizzare la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, il *leit motiv* dei "contrari" si sostanzia nell'affermazione per cui, così facendo, il pubblico ministero perderebbe la... **cultura della giurisdizione**.

Orbene, l'errore di impostazione è palpabile quanto grave.

Al pubblico ministero manca la potestà di *jus dicere*, cioè di "dichiarare il diritto", di emettere una decisione.

A ciò si aggiunga che l'art. 101 comma 2 Cost. afferma chiaramente che "I giudici sono soggetti soltanto alla legge", omettendo di fare altrettanto per il pubblico ministero – la soggezione alla legge del pubblico ministero, non a caso, la si ricava comunemente nell'obbligo di esercizio dell'azione penale ex art. 112 Cost. –

tant'è che, come pure è stato osservato, nell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero sono ravvisabili vincoli di soggezione all'interno della struttura gerarchica di carattere verticale: si veda, ad esempio, l'art. 30 del D.P.R. n. 449 del 1989 che prevede un potere di sorveglianza dei c.d. capi sui magistrati appartenenti ai singoli uffici, nonché degli uffici superiori sugli uffici subordinati. Tale potere direttivo si attenua solo per l'udienza, giacché in tal caso, il magistrato del pubblico ministero, esercita le sue funzioni con piena autonomia (art. 53 comma 1 c.p.p.).

Troppo spesso si dimentica, allora, che i guasti dell'attuale sistema processuale sono rappresentati, nella maggior parte delle ipotesi, da un malgoverno originario delle risultanze investigative.

Il pubblico ministero non è, o non dovrebbe essere, un mero garante dell'attività di indagine della polizia giudiziaria, compito che, appunto, spetterebbe semmai al "cultore della giurisdizione".

Egli dovrebbe recuperare quel ruolo che la Costituzione prima – "L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria" (art. 109 Cost.) – e il codice di rito poi –

"Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale" (art. 326 c.p.p.) – prevedono a garanzia della persona sottoposta ad indagini, nei confronti della quale, troppo spesso, l'azione penale risulta esercitata senza il benché minimo controllo sull'operato della polizia giudiziaria. E recuperare la "cultura dell'investigazione", sia chiaro, non va a certo a detrimento della professionalità e

della preparazione di magistrati, come quelli appartenenti all'ufficio del pubblico ministero, che per espressa *dictio legis* avrebbero proprio il compito di compiere in prima persona, o per delega, le indagini preliminari, senza che ciò comporti una *deminutio*, come pretenderebbe chi da tempo paventa che, con la separazione delle carriere, si assisterebbe ad una mutazione genetica del pubblico ministero, che "regredirebbe" al ruolo di "super poliziotto".

Il pubblico ministero come soggetto processuale

Nel processo il pubblico ministero è un soggetto: *investigante*, quando lavora sulla *notitia criminis*, svolgendo le necessarie indagini per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 326 c.p.p.); è *requirente* ma, abrogato il codice del 1930 (si pensi al rito sommario che gli conferiva poteri istruttori), la figura di un pubblico ministero istruttore, per così dire, è relegata ai casi eccezionali di irripetibilità dell'atto (artt. 431 lett. b) e c), 500 comma 4, 512, 512 *bis*, 513 c.p.p.), e del resto, dopo l'entrata in vigore della disciplina delle investigazioni della difesa, anche gli atti formati dal difensore sono suscettibili di assumere quella valenza; è *attore*, ed è attore indefettibile (*ne procedeat iudex ex officio*), quando esercita l'azione penale o avanza richieste finalizzate e/o a ciò strumentali; è, infine, *contraddittore* allorché, terminate le indagini preliminari connotate da ontologica "disparità", si instaura il processo, ad armi pari.

E' *soggetto*, il pubblico ministero, perché titolare di poteri di iniziativa nel procedimento nel senso che, compiendo egli un atto nel procedimento, fa sorgere in altri il dovere di compiere un atto successivo.

opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, obbligo oggi introdotto a seguito della circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 6.5.03 prot. 1/5830/U/03, che ha qualificato tali reclami come procedimenti di volontaria giurisdizione da iscriversi al ruolo generale degli affari civili non contenziosi. E' chiaro che in caso di accoglimento anche parziale del reclamo proposto dal difensore non potranno certamente gravare su questi le spese e gli oneri della procedura prevista dall'art. 29 L.794/42, soprattutto visto il richiamo contenuto nella norma de qua all'art. 92 c.p.c..

So anche perfettamente, perché appreso da qualche giudice con cui mi sono confrontato su queste tematiche, che vi è qualche collega che nel presentare le istanze di liquidazione del compenso non rispetta il limite dei valori medi risultante dalle tariffe professionali vigenti imposto dall'art. 82 Dpr 115/02, oppure, e ciò è più grave, richiede la liquidazione del

compenso per un'attività processuale che dal fascicolo della causa non risulta effettivamente prestata.

Ma, in conclusione, con queste mie poche righe, non era certamente mia intenzione offendere la professionalità degli altri né tanto meno è mio interesse erigermi a censore dei colleghi e men che mai dei giudici, in quanto siamo tutti fallibili e nell'errare lo facciamo in buona fede, ma tuttavia credo che si renderebbe un servizio alla buona causa della giustizia, per la quale penso che noi tutti siamo tenuti ad adoperarci, se anche in questa materia, la quale certamente non occupa le prime pagine dei giornali come capita per i processi ai personaggi illustri, noi tutti, giudici e colleghi, ciascuno nel proprio ruolo, si fosse un po' più attenti al dettato normativo ed ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Avv. Marco Barone

PROCESSO CIVILE E PENALE A CONFRONTO

La CEDAM ha recentemente pubblicato una monografia del Dott. Pasquale Gianniti intitolata "Processo Civile e penale a confronto."

Trattasi di un originale ed organico piccolo trattato nel quale vengono esaminati in parallelismo e con sincronia argomentativa i principi del processo civile e di quello penale.

Dei due sistemi sono analizzati "a fronte" gli istituti che li accomunano e quelli, la maggior parte, che li rendono diversi tra loro.

Colpisce, in particolare, la trattazione, sempre in parallelo, del diverso sistema probatorio nei due processi, a partire dai principi ("dispositivo" in quello civile "dell'ufficialità" in quello penale), fino ai mezzi di prova che concretamente costituiscono il nucleo centrale, a fini probatori, dei due processi. Per non dire delle misure cautelari, dei procedimenti speciali, del sistema delle impugnazioni – nell'uno e nell'altro processo.

Un volume, non solo propedeutico ed utile a chi si accinge allo studio della procedura penale e civile, ma anche godibile da chi ormai frequenta da tempo il processo civile, quello penale o entrambi.

provvedimenti giurisdizionali.
Il “decisum” della Corte è ben lungi dal non rivestire carattere di fondamentale importanza, in quanto offre la possibilità di impugnare tutti quei provvedimenti di liquidazione del compenso al difensore che spesso e volentieri, pur liquidando al difensore compensi inferiori alla somma richiesta, presentano solo una motivazione apparente ove ci si limita ad uno sterile richiamo di generiche formulette di stile quali: “visti i criteri fissati dall’art. 82 dpr 115/02” e “visto il parere di congruità emesso dall’Ordine degli Avvocati”.....
In realtà l’affermazione di principio contenuta nella sentenza sopra richiamata non è nuova nel panorama della Giurisprudenza di legittimità, in quanto già con la sentenza Cass. pen., sez. I, 21-08-1997, n. 4813, la S.C. aveva testualmente statuito che << In tema di liquidazione dei compensi professionali ai difensori, il giudice di merito ha l’obbligo di indicare il criterio seguito nella liquidazione e deve esporre le ragioni per le quali abbia ritenuto di non attribuire compensi e rimborsi per prestazioni indicate nella nota presentata dal legale, rapportando l’enunciazione della “ratio decidendi” agli argomenti difensivi svolti dalle parti, nel senso che, per giudicare della congruità della motivazione, non si può prescindere dalle ragioni della parte>>.
Ciò premesso per il futuro sarebbe auspicabile che il Giudice, ogni qual volta si appresta a liquidare il compenso al difensore, quando ritenga di non riconoscere allo stesso l’importo richiesto, dia dettagliatamente conto in motivazione delle ragioni per cui si discosta dalla richiesta del difensore, soprattutto allorché (come sovente capita) il Consiglio dell’Ordine ha espresso un “parere di congruità” della prenotula. Altrimenti finiamo per svilire del tutto

questo importante ruolo svolto con fatica dal consiglio dell’Ordine.
La S.C. ha più volte precisato che il parere dell’ordine, seppur non vincolante, “vincola” però il Giudice, quando se ne discosta, ad indicare quelle “voci” per cui non ritiene dovuto quel compenso o comunque lo ritiene dovuto in misura ridotta, per consentire un controllo di legittimità che altrimenti sarebbe precluso al difensore (Cass. Civ. sez. II 20.09.2002 n° 13743).
Mi credano i Signori Giudici che è assolutamente sconcertante ed indecoroso per un avvocato, dopo che ha compiutamente svolto la propria attività e dopo aver ottenuto un parere di congruità dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati per il compenso richiesto, vedersi notificare un provvedimento di liquidazione del compenso che, con una motivazione assolutamente apparente e, talvolta in palese contraddizione logica con il dispositivo (questo capita quando si usano per le liquidazioni i prestampati !!), riconosca al difensore una somma apprezzabilmente minore rispetto a quella richiesta e, non di rado, **inferiore anche ai minimi tariffari che, per chi non lo sapesse, SONO INDEROGABILI.**
Un Giudice che, nel liquidare il compenso, non rispetta i minimi tariffari, non tiene conto delle numerose prestazioni svolte dal difensore dettagliatamente riportate nella nota spese e, soprattutto, non contesti ne’ la effettività dell’attività prestata ne’ il mancato rispetto delle tabelle forensi, non solo compie un gesto arrogante e come tale difficilmente accettabile, ma crea un danno anche alla collettività, poiché induce il difensore a proporre reclamo (ed eventualmente un domani ricorso per Cassazione) con ulteriore aggravio di spese che ricadono poi sui contribuenti: pensiamo ad esempio all’obbligo di pagare il contributo unificato di € 62,00 per ogni

Soggetto che diviene *parte* allorché si renda protagonista di una richiesta al giudice di una decisione in relazione all’imputazione.
Quanto sinora evidenziato consente di “sfatare la leggenda” della cosiddetta “parte imparziale”, etichetta paradossale coniata da taluno sul presupposto dell’esistenza di norme che imporrebbero al pubblico ministero la ricerca della verità. A prescindere dalla natura vagamente esoterica di un’affermazione siffata, è appena il caso di soffermarsi sulla nozione di parte, correttamente intesa come quel soggetto processuale che ha chiesto al giudice una decisione in relazione all’imputazione oppure contro il quale tale decisione è chiesta.
Ciò posto, ove il fondamento del preteso ossimoro “imparzialità della parte” dovesse essere ravvisata nell’art. 358 c.p.p., è chiaro l’errore concettuale in cui si ricadrebbe: tale norma, infatti, non a caso rubricata “Attività di indagine del pubblico ministero”, impone a quest’ultimo di compiere “ogni attività necessaria ai fini indicati nell’art. 326 c.p.p.”, cioè per le determinazioni in merito all’esercizio dell’azione penale, “e svolgere altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagine”.
Al di là della essenza canzonatoria di tale disposizione che la prassi ha fatto emergere indiscutibilmente, anteriormente all’esercizio dell’azione penale, come già visto, non si ha una “parte”, ma un soggetto, la cui eventuale “imparzialità”, del resto, trova fondamento nell’obbligo di richiedere l’archiviazione del procedimento allorché tutti gli elementi raccolti risultino inidonei a sostenere l’accusa in giudizio (art. 125 disp. att. c.p.p.).
Una volta esercitata l’azione penale, dunque, il pubblico ministero diviene parte,

anzi parte pubblica, con il conseguente permanere dell’obbligo di “osservanza delle leggi” (art. 73 ord. giud.) nell’ambito di quell’autonomia “di udienza” (art. 53 comma 1 c.p.p.) che potrà suggerirgli, se non imporgli, persino conclusioni favorevoli all’imputato.

E’ tanto strano, vien da chiedersi, che una “parte pubblica” debba *ex lege* farsi carico della corretta applicazione della legge e del rigoroso rispetto delle garanzie riconosciute dal processo, senza che ciò abbia nulla a che vedere con l’estroso concetto di “parte imparziale”?.

La separazione delle funzioni: genesi di un falso problema

Se non proprio “delle carriere”, già la Costituzione del 1948 conosceva, quantomeno, una netta e marcata separazione “delle funzioni”, e si è cercato di dimostrarlo con quanto sinora evidenziato.

Ciò in conformità a quanto già prevedeva l’ordinamento giudiziario del 1941: “Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell’interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione” (art. 190 comma 2 ord. giud.).
Chi affermi il contrario, del resto, non tiene conto della motivazione della sentenza n. 37 emessa il 3-7 febbraio 2000 dalla Corte Costituzionale che ritenne ammissibile il quesito referendario che l’Ufficio centrale per i referendum istituito presso la Corte di Cassazione, all’epoca, “intitolò” “Ordinamento giudiziario: separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”.

Gli elettori erano allora chiamati ad esprimersi sull’abrogazione di alcune

norme del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, ovverosia del c.d. ordinamento giudiziario, ed in particolare:

- dell'art. 190 comma 2: *"Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione"*;

- dell'art. 191 (*"Anzianità in caso di cambio di funzioni"*), peraltro da ritenersi superato a seguito dell'entrata in vigore della L. 24 maggio 1951, n. 392).

- dell'art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: *" , salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura"*;

- dell'art. 198, limitatamente alle parole: *"Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato"*.

La Consulta, nel ritenere ammissibile il quesito referendario, pur "mettendo le mani avanti" – si osserva, in incipit: *"non significa, peraltro, che l'eventuale abrogazione, che discenderebbe dalla approvazione del quesito referendario, appaia in grado di realizzare, tanto meno in modo esaustivo, un ordinamento caratterizzato da una vera e propria "separazione delle carriere" dei magistrati addetti alle funzioni giudicanti e rispettivamente a quelle requirenti, obiettivo, questo, che richiederebbe una nuova organica disciplina, suscettibile di essere introdotta solo attraverso una complessa operazione legislativa, e non attraverso la semplice abrogazione di alcune disposizioni vigenti"*, e si rileva che *"il titolo attribuito al quesito dall'Ufficio centrale per il referendum – "Ordinamento*

giudiziario: separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti" – appare non del tutto adeguato, e in sostanza eccedente, rispetto alla oggettiva portata delle abrogazioni proposte, concernenti piuttosto, come si è detto, l'attuale disciplina sostanziale e procedimentale dei passaggi dall'una all'altra funzione in occasione dei trasferimenti dei magistrati a domanda" – così conclude: *"Non può dirsi che il quesito investa disposizioni il cui contenuto normativo essenziale sia costituzionalmente vincolato, così da violare sostanzialmente il divieto di sottoporre a referendum abrogativo norme della Costituzione o di altre leggi costituzionali (cfr. ancora sentenza n. 16 del 1978, nonché, da ultimo, ad esempio, sentenze n. 18 e n. 19 del 1997). La Costituzione, infatti, pur considerando la magistratura come un unico "ordine", soggetto ai poteri dell'unico Consiglio superiore (art. 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni. Mentre ogni altra considerazione, pur attendibile, sull'esigenza che, a seguito dell'eventuale abrogazione referendaria, si pongano in essere gli interventi legislativi necessari per rivedere organicamente la normativa "di risulta", eliminandone disarmonie o incongruità eventualmente discendenti dalla parzialità dell'intervento abrogativo o dall'assenza di discipline transitorie e consequenziali, non è tale da pregiudicare l'ammissibilità del referendum"*.

Quasi un lustro prima, del resto, la Corte

Amare constatazioni in tema di gratuito patrocinio

Di recente è intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Sent. 28 maggio – 10 giugno 2003 n° 25080, ric. Pellegrino (in Guida al Diritto n°35 con commento di Giuseppe Amato), la quale si segnala all'attenzione degli avvocati per aver composto un aperto contrasto che si era venuto a creare fra le sezioni semplici della stessa S.C., circa la possibilità di impugnare avanti alla Corte di Cassazione per violazione di legge, il provvedimento emesso dal Tribunale o dalla Corte di Appello all'esito del procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore, disciplinato oggi dagli articoli 84 e 170 T.U. spese di giustizia.

Nella Giurisprudenza di legittimità si erano venuti formando due diversi orientamenti: un primo orientamento, a dire il vero minoritario, che concludeva per l'inammissibilità del ricorso in cassazione sulla scorta di un duplice rilievo fondato sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Infatti da un lato si sosteneva che vi era una espressa previsione normativa di << non impugnabilità >> del provvedimento emesso dal Tribunale o dalla Corte di Appello in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso, statuita dall'art. 29 L. 794/42; dall'altro lato occorreva poi considerare che, laddove il Legislatore avesse inteso prevedere la possibilità di ricorrere avanti alla Corte di Cassazione, come nel caso della mancata ammissione dell'imputato al beneficio del gratuito patrocinio, l'avrebbe espressamente prevista e disciplinata.

Vi era però anche un secondo orientamento che, al contrario del precedente, prendendo spunto dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 14.02.1973 che aveva riconosciuto natura di contenzioso al procedimento speciale per la liquidazione del compenso in favore dell'avvocato di cui all'art. 29 L. 794/42, aveva ammesso l'esperibilità del ricorso avanti alla S.C. avverso l'ordinanza di liquidazione dei compensi spettanti al difensore, ponendone in evidenza i caratteri di decisorietà e definitività. Orbene le Sezioni Unite, con la recente sentenza sopra richiamata, hanno definitivamente composto il contrasto aderendo al secondo degli orientamenti sopra esposti e cioè, ammettendo in tema di patrocinio a spese dello stato l'esperibilità del ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge, avverso i provvedimenti emessi in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore, in quanto tali ordinanze, pur non essendo formalmente qualificate come sentenze, hanno carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi. Tuttavia la sentenza sopra richiamata si segnala a dire il vero per una importante ulteriore precisazione: fra le violazioni di legge costituenti motivi del ricorso in cassazione, specificano le Sezioni Unite, è da ricomprendere anche il vizio della mancanza o mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, atteso che, in tal caso, si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei

una copia del lavoro presso il Consiglio dell'Ordine a disposizione degli interessati. Credo che tutte le colleghe (eravamo solo donne) che con me hanno partecipato a Roma potranno confermarvi quanto l'occasione sia stata interessante e costruttiva, oltre che piacevole momento di scambio professionale. Ciò mi preme dirvi perché è imminente la celebrazione del Convegno Nazionale che vede **già fissata** la sede di Firenze per il mese di novembre. E' già programmato un incontro fra i rappresentanti delle varie sezioni per il prossimo 18 ottobre a Roma proprio diretto ad organizzare tale evento del quale,

dunque, potrò presto comunicare i dettagli. Questo incontro è fissato per occuparci anche dell'organizzazione amministrativa dell'Osservatorio e per discutere una bozza di Statuto. Anche di tutto questo potrò relazionare al proseguo. Non voglio portare via altro del prezioso spazio concessomi se non per tornare ad invitare tutti gli interessati ad aderire alla Sezione, che, sono sicura, rappresenta uno stimolante strumento di studio collettivo e crescita professionale. Ringrazio del tempo che mi avete dedicato.

Avv. Alessandra Rosati

Uno dei magistrati che indagano sullo "scandalo delle tangenti" -si fa sapere- non è sulla linea della Procura. Che vuol dire per una Procura della Repubblica avere una "linea"? Ancora: può un magistrato fare conferenze-stampa sulla materia su cui indaga? Può polemizzare con i protagonisti del dibattito politico? Tutti questi interrogativi si riassumono in uno solo: c'è anche una "crisi di ruolo" nella generale crisi di regole che la democrazia italiana sta attraversando?

Federico Scianò (dal TG1 del 12 Ottobre 1993)

Costituzionale, con la sentenza n. 420 del 1995, nel risolvere un conflitto di attribuzione tra una Procura della Repubblica ed il Ministero dell'Interno, aveva secondo alcuni già segnato un'inversione di tendenza rispetto al passato, affermando non solo che il pubblico ministero non è da annoverare tra gli organi giurisdizionali, ma anche escludendo che il medesimo potesse invocare a sostegno della propria indipendenza l'art. 101 Cost., norma che dispone la soggezione alla legge dei soli giudici. Perché, allora, per oltre mezzo secolo non si è quasi neppure discusso sulla opportunità di attuare, a livello di legge ordinaria, ciò che la costituzione già prevedeva come "possibile"? Credo di poter affermare che sia un problema, anche in questo caso, di "cultura". Fino al 1989 il processo penale è stato regolato da un codice di rito marcatamente inquisitorio, ove il *thema decidendum* era spesso posto non da una "parte" (con la domanda), ma dallo stesso organo della decisione: si pensi all'istruzione formale, ove il pubblico ministero muoveva il processo ma l'accusa era costruita dal giudice nella sentenza di rinvio a giudizio. Si pensi, per converso, all'istruzione sommaria condotta dal pubblico ministero, che agiva non come "parte", ma come giudice. Che il giudice si sostituisca alla parte, scriveva sempre Franco Cordero nella sua *Procedura penale* del 1971, è una soluzione criticabile ma il risultato non è migliore, e anzi segna un ulteriore regresso, se la parte esercita i poteri del giudice. "Per districarsi nei labirinti della procedura", conclude l'Autore, "ci vuole un forte senso della realtà, e allora si capisce la massima secondo la quale il processo est actus trium personarum.

Non bastano due, quante compaiono nell'istruzione formale, e da una triade imperfetta, quale si svolge nell'istruzione formale, dove il contraddittorio è contenuto in limiti troppo esigui, bisogna aspettarsi un processo altrettanto imperfetto", Decenni di rito inquisitorio e di correlata prassi, deviata o meno, hanno assuefatto gli operatori del "pianeta giustizia" ad una sostanziale commistione tra la figura del pubblico ministero e quella del giudice. Ecco la genesi dell'equivoco "cultura della giurisdizione"! Ma quanto più il pubblico ministero si compenetra e si assimila al giudice, affermava Gaetano Foschini nel 1956, tanto più si regredisce verso forme primitive e inquisitoriali e si perdono le garanzie insite nella distinzione. Vi è di più. Il nostro sistema costituzionale, originariamente "indifferente" – per stessa ammissione del Giudice delle leggi – al tema della separazione delle carriere, non può che illuminare di nuova luce, oggi, l'intera problematica. E' giunta l'ora di "fare i conti", infatti, con i principi del "giusto processo", così come cristallizzati e finalmente codificati nell'art. 111 Cost. ad opera della L. Cost. 23 novembre 1999 n. 2. "Ogni processo", recita l'art. 111 comma 2 Cost., "si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale [...]". Non si tratta di endiadi: la norma costituzionale impone non solo una esigenza di non prevenzione del giudice (imparzialità), ma anche un distacco del giudice dalle parti, una compiuta autonomia dello stesso dalle seconde, perché solo in tal senso è possibile conferire rilevanza al vocabolo "terzo". E se l'imparzialità è requisito che, secondo la diuturna giurisprudenza che ha costantemente escluso la sussistenza di

nullità ex art. 178 lett. a) c.p.p. per i casi di mancata astensione, non incide sulle condizioni di capacità del giudice, ma è presupposto da verificarsi in concreto, oltretutto nel giudizio, la terzietà non può che appartenere all'assetto ordinamentale.

E' l'ordinamento, perciò, che deve – e non “può” – garantire la terzietà del giudice, attraverso una distinzione funzionale tra **azione** e **giurisdizione**. Ma attualmente, come è stato giustamente osservato, chi esercita l'azione e chi esercita la giurisdizione hanno tutto in

comune – concorso, modalità di accesso, carriera – e chi esercita l'azione oggi può esercitare la giurisdizione domani e viceversa (G. Frigo, *Obiettivi e mezzi di una tutela politica del diritto di difesa*, in *Cass. pen.* 1995, fasc. 2, pag. 459), con buona pace della terzietà del giudice, costituzionalmente imposta.

Insomma: l'indagato prima, l'imputato poi, ha bisogno di un giudice, non di due giudici.

Sintesi a cura di Sandro Guerra

IL ROMANZO DI ESORDIO DI UN PUBBLICO MINISTERO

In questa recente e torrida estate ho avuto l'occasione di imbattermi nel romanzo di esordio scritto dalla Dr.ssa Christine Von Borries, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Prato (temporaneamente aggregata alla Procura di Palermo), ben nota al foro pratese per la verve dalla stessa dimostrata nelle molteplici inchieste che ha condotto come P.M. nella nostra città. Devo dire che l'incontro è stato tanto casuale quanto piacevole: ammetto che il libro non l'ho comprato ma mi è stato regalato da un medico legale di Roma conosciuto al mare non appena ha saputo che ero un avvocato pratese. Questo romanzo giallo, che ha in "Irene Bettini" giovane vicedirettrice dell'ufficio decimo del Sisde la sua interprete principale, come ha correttamente affermato Andrea Camilleri nella sua presentazione, rappresenta "una delle molteplici prove tutte concorrenti a dimostrare la profonda trasformazione che negli ultimi anni il romanzo cosiddetto giallo ha subito e continua a subire...". Prosegue Andrea Camilleri sostenendo (e a mio parere non a torto) che "l'abilità dell'autrice consiste nella scelta di una felice tecnica di racconto che consente una narrazione quieta e fluida. Increspature o gorgi, pur presenti, denunciano una nascosta tensione, una corrente sottomarina che alla fine emergerà in tutta la sua drammatica evidenza". Non so se in futuro sarà intenzione della dr.ssa Von Borries dismettere la toga da magistrato, per indossare le vesti certamente non meno onerose della scrittrice, ma comunque, fino a quel momento, i colleghi potranno godersi questa buona lettura.

Avv. Marco Barone

L'ATTIVITA' DELLA SEZIONE TERRITORIALE DI PRATO

Come sapete dal precedente numero, la Sezione è stata costituita solo nello scorso maggio – ma è già un organismo “attivo” e “produttivo”.

Andando per ordine cronologico posso, infatti, dirvi che immediatamente dopo la costituzione la Sezione si è attivata ed ha ottenuto l'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Prato per poter accedere ai fascicoli in Cancelleria ed estrarre copia dei provvedimenti che vengono emessi in materia e che rivestono una certa importanza e/o comunque una qualche particolarità. Come già ho avuto modo di spiegare in un precedente articolo – ma forse non sarà male ricordarlo – una delle funzioni della Sezione è proprio quella di “monitorare” il Tribunale e raccogliere il materiale più significativo che, poi, viene trasmesso alla sede centrale a Roma, valutato e, quindi, inserito nella rivista specializzata che riceve poi divulgazione a livello nazionale e viene distribuita a tutti gli iscritti all'Osservatorio. Chiunque di noi si occupi e/o si sia anche sporadicamente occupato di diritto di famiglia sa bene l'importanza insostituibile che riveste in questo campo il precedente giurisprudenziale, dovuta al fatto che la materia spesso non trova disciplina in norme specifiche e particolareggiate ma in principi generali da applicare al caso concreto. E capite bene che la possibilità

di poter entrare in possesso di dati relativi a molti Tribunali dislocati sul territorio nazionale (le Sezioni sono ormai diverse decine) costituisce per tutti gli interessati un “patrimonio” utile e prezioso. Da settembre tale attività di raccolta a Prato è iniziata; normalmente sono sufficienti due persone che a cadenza settimanale (le Cancellerie hanno indicato il pomeriggio del martedì quale quello preferibile) si recano in Cancelleria per due ore circa. Debbo anche registrare che abbiamo incontrato la massima disponibilità, gentilezza e collaborazione nel personale di Cancelleria e questo ha finora reso agevole il lavoro.

La Sezione ha già, inoltre, contattato il Presidente del Tribunale dei Minori di Firenze per ottenere anche lì relativa autorizzazione. In questo caso l'attività (così come i primi contatti) verrà condotta di concerto con la Sezione di Firenze onde evitare inutili duplicazioni. Oltre a questo la Sezione di Prato ha partecipato attivamente al Convegno Straordinario che si è tenuto a Roma lo scorso 4 e 5 luglio avente per oggetto lo specifico tema dell'AVVOCATO DEL MINORE. La Sezione ha, infatti, curata la redazione di una ricerca sullo specifico argomento relativo all'“Audizione del minore nel processo civile” che – unica – è stata poi pubblicata nell'ambito dei lavori del congresso e distribuita a tutti i partecipanti. In qualità di rappresentante, poi, ho avuto anche modo di illustrare oralmente tale lavoro nel corso del Congresso. Ho provveduto a rimettere


le componenti del Foro di Prato, nell'elaborare interventi tesi ad eliminare, o quantomeno alleviare, i disservizi che si registrano nel tribunale pratese: a cominciare dalla situazione in cui versano le cancellerie, per passare alla carenza cronica di personale dell'Ufficio Notifiche e per finire ad un organico dei magistrati, sia giudicanti che inquirenti, assolutamente inadeguato per una realtà come quella della Provincia di Prato. Da questi primi contatti che abbiamo avuto con le Autorità cittadine ci è sembrato subito evidente che, per poter sperare che la situazione della Giustizia a Prato possa migliorare, è assolutamente necessario che tutte le componenti dell'Avvocatura pratese collaborino e si attivino. L'AGAP da parte sua questo impegno lo ha già preso con tutti i suoi iscritti, che nel corso dell'ultima assemblea hanno spronato il Consiglio Direttivo in tal senso e la stessa attività della nostra

associazione per i prossimi mesi non potrà non essere influenzata anche da questa contingenza.

Sicuramente l'AGAP si farà promotrice di iniziative tese a far divulgare il problema della Giustizia Pratese proprio là dove è fondamentale che questa conoscenza non manchi, e cioè il Ministero della Giustizia.

In conclusione, lo spirito che ci deve accompagnare a raggiungere questo difficile, se non impossibile, obiettivo è quello di essere consci del ruolo essenziale ed insostituibile dell'Avvocatura nel sistema Giustizia e che certe richieste (assolutamente legittime) che l'Avvocatura Pratese reclama, non per sé stessa ma per la tutela dei diritti dei cittadini, non debbano essere "gentili concessioni" ma bensì "doverose concessioni".

Avv. Andrea Parigi



Thomas Couture (1815-1879), National Gallery of Ireland, Dublino

Ogni allusione è legittima

I valori umani della professione forense

- Grazie Dott. Gianniti

Molti di noi, e vorrei poter dire tutti, conoscono l' "Elogio dei giudici scritto da un avvocato" di Piero Calamandrei.

Mi sono sempre rammaricato di non aver mai potuto leggere un analogo elogio degli avvocati scritto da un giudice.

Il Dott. Pasquale Gianniti, già Magistrato presso il nostro Tribunale, col quale ho sempre continuato ad avere cordiali rapporti, ha temperato il mio rammarico con la lettera e l'articolo che seguono e per i quali lo ringrazio di cuore.

Paolo M. Cappelli

Bologna, 30/8/03

Illustre e caro Avv. Cappelli,

durante l'ormai trascorsa estate ho ricevuto, degnissimo, la Sua graditissima dell' 8 luglio e, poi, le sollecitavo il 3 dell' ordine degli Avvocati di Prato, che ho già letto integralmente, non senza una certa commozione.

Ciò in quanto i diversi articoli, peraltro in sé tutti interessanti, mi hanno riportato alla memoria i loro autori e, con essi, tanti altri personaggi della Città di Prato.

E così in pochi minuti sono apparsi nelle mie menti e si sono con me intrattenute in amabile conversazione tante persone nei cui confronti nutro sentimenti di

Sincera simpatia: dall' allora studente universitario
Corrado Loche (ora autore di uno scritto braboccante di
giovanile irrequietezza) al decano Giannetto Guadaluca
(autore di un articolo ricco di spunti sapienziali)

Quanto poi al Suo cortese invito, sono ben lieto
di inviare per il prossimo numero del Bollettino
degl' Ordine degli Avvocati di Prato alcune mie
considerazioni sui valori umani della professione
forense: non si tratta indubbiamente di nulla
di particolarmente interessante, ma, Le assicuro,
sono considerazioni che sono state scritte di cuore.

Mi auguro che in questo modo possa continuare
a partecipare alla vita giuridica pratese, alla quale
mi sento ancora molto legato.

Ringraziandola ancora per l'opportunità che mi
ha voluto dare, Le formo i miei più cordiali saluti
nella speranza di poterla presto incontrare di nuovo.
Con la stima di sempre,

Jasquale Gianniti

o da istituzioni autocrate, senza lacci o
nodi imposti dall'appartenenza a questa
o quella lobby a questa o quella consorteria.

Crediamo nell'assoluta equivalenza tra
la nostra Professione e quella degli altri
operatori di giustizia, senza timori
reverenziali di sorta, rivendicando l'onore
di esser Avvocati, ed assumendoci l'onere
di tale scelta.

Crediamo nella forza del nostro impegno
in favore della categoria, ascoltando il
parere di tutti ma continuando a seguire
i nostri principi.

Crediamo di aver l'obbligo, verso di noi
anzitutto, ma anche verso i cittadini, di
impegnarsi e lavorare per cercare di
cambiare il disastroso stato in cui versa
l'amministrazione della Giustizia nella
nostra Città.

Noi abbiamo in testa di esser diversi.

Non migliori, per quanto in cuor nostro
così ci si senta, ma diversi da chi, pur
non avendo la paura ed il timore dei nostri
trent'anni, pur non avendo i dubbi della
nostra giovane esperienza, pur potendo
permettersi di investire più tempo e più
danaro del nostro, così non si comporta,
tutto preso, forse, a rincorrere l'ennesimo
prechetto.

Per tutti questi motivi "lo facciamo" ed alla
fine per un solo motivo.

Per poterci un domani guardare indietro
e valutare cosa si è costruito, e se il nulla
dovesse apparirci, lamentarsi, al pari dei
nostri inquisitori, ma, a differenza loro,
almeno, avendo tentato di migliorare la
situazione.

Avv. Paola Tognini
(delegato ai rapporti con le istituzioni)

Avv. Corrado Loche
(VicePresidente)

DOVEROSE CONCESSIONI

L'Associazione Giovani Avvocati Pratesi,
nell'intento di contribuire a risolvere le
problematiche che affliggono il nostro
Palazzo di Giustizia, nello scorso mese
di luglio si è fatta promotrice di un incontro
con il Sindaco della nostra città. Difatti,
il Sindaco Mattei ha ricevuto il Consiglio
Direttivo dell'AGAP nel corso di una viva
e cordiale riunione nel corso del quale
sono state rappresentate al primo cittadino
della nostra città le innumerevoli
deficienze che impediscono al Tribunale
di Prato di poter svolgere in modo
perlomeno dignitoso le proprie funzioni.
A seguito di questo incontro,
l'Amministrazione Comunale ha
organizzato una sessione, svoltasi sempre
nel mese di luglio, alla quale hanno
partecipato i rappresentanti
dell'Avvocatura Pratese, il Presidente del
Tribunale, il Procuratore della Repubblica
ed i Parlamentari eletti nei collegi della
Provincia di Prato, alla quale è seguito
un incontro svoltosi presso il Ministero
della Giustizia a Roma.
Dalle notizie apparse sulla stampa locale
pare che il Ministero abbia preso
finalmente atto della grave situazione in
cui versa la giustizia a Prato, promettendo
un aumento dell'organico dei magistrati
giudicanti ed assicurando anche
l'aumento del personale delle cancellerie.
Per la nostra associazione è stato senza
dubbio un fatto positivo essere riuscita a
sensibilizzare le Autorità cittadine in merito
alle vicissitudini che quotidianamente
affliggono l'Avvocatura Pratese, e ciò
anche nella prospettiva di poter concorre
positivamente, insieme a tutte

PERCHE' LO FAI?

Ma perché vi date tanto da fare per cercare di risollevare le sorti di questo Tribunale?

E' questa la domanda che alcuni di noi si sono sentiti rivolgere nell'immediatezza degli incontri avuti verso la fine del trascorso mese di Luglio con le rappresentanze politiche cittadine, per discutere del "problema-giustizia" a Prato.

Un duplice stato d'animo muoveva i nostri inquisitori.

In taluni era evidente il disincanto e la disillusione per una situazione di crisi ormai irreversibile, ed in quanto tale, umanamente, irrisolvibile.

In altri ancora, si intravedeva una certa diffidenza nei nostri confronti basata sulla convinzione, peraltro, poi nemmeno tanto celata, che noi tutti fossimo mossi solo da una insana e deprecabile malattia di protagonismo.

La domanda posta in questi termini ha, però, stuzzicato anche i nostri animi, per cui, superato l'iniziale scoramento dovuto all'ennesima conferma che l'essere umano non è mai portato a credere nella buona fede e nei buoni propositi di chi si impegna per un fine comune, ci siamo anche noi chiesti: *"Perché lo facciamo?"*

Si, insomma, perché, ci prodighiamo a stabilire un dialogo, un contatto con chi ha il potere/dovere di cambiare le cose?

Perché alcuni di noi, mettendoci o "rimettendoci" la faccia, escono dal guscio e denunciano, magari, forse, anche con parole un po' troppo sopra le righe, la situazione critica nella quale tutti gli operatori di giustizia sono costretti a lavorare all'interno del Palazzo di Giustizia?

Ed allora, pensa che ti ripensa, una risposta l'abbiamo trovata.

In verità, la risposta ci è stata suggerita proprio da alcuni dei nostri inquisitori.

Sono stati, infatti, quegli sguardi disincantati, intrisi di un certo sottile pessimismo cosmico, oltre che di una arrendevolezza propria di chi non ha più voglia di lottare (sebbene, ci si consentito dirlo, non abbia mai lottato!) a farci decidere che non si poteva, ulteriormente, attendere.

Quegli sguardi hanno, infatti, richiamato alla nostra mente quel motto di spirito di origine anglosassone, secondo il quale *"gli Italiani si lamentano sempre, anche quando sono felici. Se sono felici lo sono lamentandosene"*.

Sembra, insomma, che alcuni colleghi, da buoni italiani, appunto, pur lamentando di aver più problemi di chiunque altro al mondo, non abbiano, però, la voglia di risolverli, limitandosi così, semplicemente, ad accantonarli, serbandoli da parte per un altro giorno.

Noi, però, abbiamo in testa di esser diversi.

Crediamo nella libera Avvocatura, senza vincoli di obbedienza politica o di credo, senza limiti dettati da clienti padre-padrone

I valori umani della professione forense

Sociologi e giuristi sono concordi nel rilievo che l'avvocatura assolve una funzione sociale di notevole importanza. Il nostro legislatore qualifica giuridicamente la professione forense come servizio di pubblica necessità (art. 359 n.1 c.p.), come ministero, funzione esercitata nell'amministrazione della giustizia (art. 12, comma 1, r.d.l. 27 novembre 1933, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, c.d. legge forense). Detta funzione sociale si attua principalmente col permettere al cittadino di esercitare un diritto fondamentale di libertà, quale è il diritto di difesa (art. 24, comma 2, Cost.), nonché col favorire, attraverso il contatto umano che si instaura tra l'avvocato e le parti, l'eventuale composizione amichevole della controversia e, comunque, la realizzazione della giustizia nei rapporti della vita sociale.

Compito dell'avvocato è indubbiamente anche quello di ridurre la legge "a misura d'uomo"; di semplificare, con il consiglio e l'opera, i rapporti tra i cittadini e tra i cittadini e lo Stato; di rappresentare ed assistere il cittadino davanti al giudice; di cooperare, prima e durante il processo, all'elaborazione dei principi e all'enucleazione delle singole norme. Di fronte a compiti così importanti e delicati è quanto mai necessario un avvocato socialmente impegnato, consapevole del ruolo che è chiamato a svolgere ben preparato non solo nel campo giuridico, ma anche sotto l'aspetto storico e sociologico; dotato di una forte

e costante tensione morale: un avvocato, dunque, che non "imbrogli le carte" -come quello di manzoniana memoria- ma che, invece, le riordina, svolgendo un pubblico servizio a garanzia delle libertà del cittadino.

La funzione sociale dell'avvocatura è, per così dire, istituzionalizzata dal citato art. 12 della legge forense, il quale, oltre a rilevare "l'altezza della funzione" che gli avvocati e i procuratori "sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia", pone in luce due concetti di chiara natura deontologica, quali quelli della "dignità" e del "decoro".

L'importanza dei principi di valore etico nell'attività professionale legale è facilmente comprensibile.

Infatti, l'avvocato esamina i torti ed i diritti dei cittadini nel mondo sociale in cui opera; è, al contempo, uomo di studio ed uomo pubblico, persuasore e psicologo, oratore e scrittore. Le sue scelte difensive e la sua condotta incidono profondamente sul contesto sociale in cui operano.

Inoltre, i valori della persona umana svolgono un ruolo importante nei contatti che l'avvocato tiene con il proprio cliente: ascoltare quest'ultimo con pazienza ed attenzione; mettersi nei "suoi panni" per individuarne la personalità; cercare di comprendere i motivi, anche remoti, di quel comportamento i cui sviluppi lo hanno portato davanti al giudice o lo hanno indotto a ricorrere al consiglio del legale; conoscere la posizione della controparte; in ogni caso, evitare un'eccessiva carica emotiva alla propria opera di difensore, senza suscitare un interesse personale alle vicende ed al risultato della lite; favorire anche il

distacco del cliente dalla visione unilaterale (e, forse, anche errata) del proprio interesse e della propria situazione in ordine alla controversia di cui si tratta.

Questi ed altri compiti richiedono che l'avvocato ispiri la sua condotta ad alti valori morali e sociali.

La professione forense assurge poi a vera e propria arte quando l'avvocato subisce gli sfoghi, spesso prolissi e incoerenti, del cliente ed agisce come catalizzatore di uno *stress* da cui il cliente è turbato come soggetto passivo di una scarica psicologica, alla quale deve seguire un'appropriata terapia affidata alle doti di comprensione, di umanità e di sensibilità giuridica dell'avvocato.

Infine, rientra nella sfera di eticità della funzione forense non solo la difesa del cliente che, per ignavia o indifferenza, è disposto a rinunciare a un suo diritto, ma anche l'attività rivolta alla composizione amichevole della lite. Tale attività si esplica anzitutto nello studio della causa, nella valutazione del *pro* e del *contra*, nella considerazione obiettiva dell'interesse del cliente intorno al rischio che incontra nel perseverare nella controversia, nell'opera di persuasione del cliente, nel prospettare la convenienza di procedere ad un amichevole componimento, benché questo possa costare qualche sacrificio, compensato, peraltro, dalla riacquistata tranquillità interiore che deriva dal non essere più coinvolto in un procedimento giudiziale.

In ordine ai valori umani che caratterizzano l'attività professionale, illuminanti sono i rilievi di Francesco

Carnelutti (in *Enc. dir.*, IV, 1959, voce *Avvocato e procuratore*, p. 645): "La gente li vede contraddire e se ne scandalizza. (...). Essa non sa che, in ogni caso, così i litiganti come i delinquenti sono dei bisognosi e il bisogno, prima che di assistenza tecnica, è di assistenza morale. La posizione tanto del litigante quanto del delinquente è quella del nemico: il suo bisogno essenziale è il bisogno di amicizia. Così si spiega il singolare nome di "avvocato", il quale non allude all'oggetto della prestazione, ma ad una chiamata: "*ad-vocatus*", chiamato in aiuto. Perciò l'opera dell'avvocato, prima di essere tecnica, si svolge nel campo morale. In ciò sta la ragione, per non dire la radice della difficoltà, del pericolo, del difensore e della nobiltà dell'avvocatura".

In definitiva, l'esercizio della professione implica una serie di comportamenti ispirati ad un caldo senso di umanità, di comprensione e di solidarietà sociale che impegna tutti i valori dello spirito. Ne consegue l'esigenza che l'avvocato abbia, oltre ad una adeguata preparazione tecnica, una vasta cultura umanistica ed una solida formazione morale.

Dott. Pasquale Gianniti

Toi, le Patron des avocats



Sant'Ivone fra il ricco ed il povero, Chiesa di Minihy-Tréguier, Francia

Toi, le Patron des avocats et des homme de loi,
nous te prions pour ceux qui ont
la lourde mission de rendre la justice,
e nous te prions aussi pour toutes les victimes
de l'injustice sous toutes ses formes.
Toi, le Saint Prêtre de Dieu,
obtiens à notre Bretagne autrefois si chrétienne
les prêtres dont elle a grand besoin.
Toi, le modèle de la jeunesse étudiante,
aide nos jeunes, en particulier ceux qui sont sans repères,
à trouver un sens à leur vie, une raison d'exister.
Saint Yves, secours de tous ceux qui t'invoquent,
entends notre prière
et nous t'en conjurons, sois à l'heure dernière
l'avocat des Bretons.
Amen.

di "rito", per usare un termine tecnico. Un esempio è costituito dal fatto che i verbali di udienza, compresa l'ordinanza del Giudice, devono essere scritti dagli avvocati. Inoltre, le udienze vengono fissate tutte alla stessa ora con la conseguente interminabile attesa sia per gli addetti ai lavori che per coloro che sono chiamati a testimoniare.

Detto per inciso, nelle occasioni in cui ho partecipato ad un'udienza nell'aula pubblica, ho avuto l'impressione di essere ad un mercato, non certo per esclusiva colpa del Giudice e, osservando le espressioni stampate sul viso delle persone che per la prima volta si trovavano in quella realtà, mi sentivo responsabile in prima persona per lo spettacolo offerto dai colleghi avvocati i quali, in quella circostanza, dimenticano i doveri sanciti nel codice deontologico, primo fra tutti il dovere di comportarsi in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi hanno.... nella dignità della professione. Altro aspetto che mi ha fatto riflettere è quello del rapporto con i colleghi. L'art. 22 del codice deontologico dispone che l'avvocato deve mantenere sempre nei confronti del collega un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega.

L'avvocato è tenuto poi a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi. Pur in ottemperanza a tale disposizione, è sicuramente corretto attendere l'arrivo del collega il quale, alcune volte, ha due udienze in contemporanea e cerca di destreggiarsi tra l'una e l'altra. Durante la mia esperienza è capitato che un avvocato arrivasse con dieci minuti di ritardo. Purtroppo, l'altro avvocato, nella pur breve attesa, ha ritenuto di dovere denigrare il comportamento del ritardatario

senza tenere in minima considerazione il fatto che quest'ultimo potesse aver avuto delle ragioni giustificative del ritardo stesso. Pur riconoscendo l'importanza dei rapporti con i colleghi ritengo, però, che il rapporto con la parte assistita debba essere preminente proprio perché fondato sulla fiducia ed anche perché l'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato...

Non sono in grado di dire se la realtà pratese è diversa dalle altre, anche perché non mi è capitato di conoscerne altre. Tuttavia, nonostante i molti aspetti negativi che ho incontrato sulla mia strada, continuerò nel cammino intrapreso perché l'aspetto sostanziale dell'attività del praticante e dell'avvocato dà enormi stimoli. Lo studio e l'applicazione della materia giuridica, nella giusta ottica, mi interessano molto e, pertanto, mi inducono a proseguire superando gli ostacoli che incontro, nella speranza che l'esame di abilitazione, nelle more delle modifiche che sta subendo, venga coniato in modo tale da garantire la correttezza e l'uguaglianza di giudizio e non sia invece teso a precludere l'accesso alla professione a quei praticanti che, ahimè, hanno la sfortuna di essere iscritti ad un ordine già troppo numeroso.

Dott. Elvira Fiore

** Il titolo è stato così voluto dalla Redazione*

L'avvocato della banca

Aderisco volentieri al cortese invito rivoltomi dal Presidente Avvocato Cappelli di tracciare un profilo dell'"avvocato della banca", sperando di poter dare un contributo alla conoscenza di una specificità professionale che, ancora per qualche tempo, costituirà una componente dell'Elenco Speciale. Dev'essere infatti preliminarmente precisato che gli avvocati delle banche mantengono il diritto all'iscrizione in virtù di norma speciale tesa a salvaguardare diritti quesiti conseguenti all'originaria natura pubblica dell'ente; chi dunque abbia stipulato il contratto di lavoro con la banca dopo la sua trasformazione in società per azioni, non può, alla stregua dei dipendenti della banche "private" ab origine, esercitare la professione forense. Un'esperienza ormai ultraventennale di "avvocato della banca", maturata in un contesto di profonde modificazioni normative e di rapida evoluzione del modo di porsi della banca stessa nei confronti degli altri soggetti, può costituire la base per esprimere alcune considerazioni. Prima di tutto una breve descrizione delle mansioni. All'avvocato della banca è attribuita ovviamente la funzione di assumere la difesa in giudizio dell'ente, nell'ambito della varia tipologia di controversie in cui questo si trova ad essere parte (revocatorie fallimentari, cause intentate dalla clientela, azioni correlate alla gestione delle sofferenze, ecc.); egli deve inoltre provvedere all'assistenza legale in ambito contrattuale, quando richiesto, nonché alla più ampia attività di consulenza a favore delle

strutture centrali o periferiche dell'ente. In questa prospettiva, le banche che superano una certa dimensione tendono a suddividere i loro avvocati in due strutture (generalmente denominate: ufficio legale e ufficio contenzioso). Sotto il profilo delle attività svolte, quella dell'avvocato della banca si differenzia molto poco da quella di un avvocato civilista specializzato che esercita la libera professione, salvo il fatto che il primo deve correlarsi con un solo "cliente". Lo status dell'avvocato della banca è invece diverso, rispetto a quello del libero professionista: egli infatti si riferisce all'unico "cliente" secondo lo schema di un rapporto di lavoro subordinato, retribuito in maniera fissa, a prescindere dal valore delle pratiche (ed ovviamente con il trattamento pensionistico di tutti gli altri dipendenti); deve inoltre rispettare un orario di lavoro predeterminato, pur con l'elasticità che gli deriva dall'inquadramento minimo, obbligatorio in virtù di disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito dei "quadri direttivi".

A ben vedere, l'avvocato della banca ha però un duplice status: da un lato, come iscritto nell'Elenco Speciale, è vincolato al rispetto delle norme conseguenti a tale iscrizione; dall'altro, come "dipendente", deve attenersi alle norme civilistiche in materia di lavoro nell'impresa, a quelle dei contratti collettivi, nonché alle normativa interna emanata dall'ente di appartenenza. Com'è agevole intuire, si assommano le responsabilità professionali inerenti pratiche che, spesso, sono di

rilevante valore, alla "disciplina" che è richiesta in una struttura gerarchica d'impresa, sempre maggiormente tesa al raggiungimento di obiettivi di bilancio. Se è vero che il "cliente" unico generalmente non viene meno, non mancano dunque altri fattori che rendono il ruolo dell'avvocato della banca molto lontano dal luogo comune che, un tempo, gli attribuiva una posizione in qualche modo privilegiata.

Volendo infine tracciare un quadro dell'evoluzione professionale dell'avvocato della banca negli ultimi vent'anni, è difficile non trarre spunto dall'opinione espressa dall'Avvocato Giannetto Guarducci - nello studio del quale ho avuto il privilegio di compiere la pratica - nel numero 3 di questa rivista: l'accelerazione del mutamento delle leggi è stato nel recente periodo impressionante ed ha richiesto uno sforzo di aggiornamento sempre maggiore per l'avvocato in genere, e dunque anche per l'avvocato della banca. Il panorama normativo con cui l'avvocato della banca doveva confrontarsi fino alla fine degli anni ottanta era sostanzialmente statico. Successivamente sono intervenute, in rapidissima successione, molte e significative innovazioni che hanno del tutto modificato il quadro di riferimento; basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, al nuovo testo unico bancario, al testo unico

sull'intermediazione finanziaria (che pone regole dettagliate in un mercato che prima ne aveva poche e generiche) e alle correlate delibere CONSOB, alla "rivoluzione" in tema di clausole vessatorie, alla normativa antimafia, alla normativa sulla "privacy", a quella conseguente l'introduzione dell'euro. Né dobbiamo trascurare il fatto che, come gli altri avvocati, anche quello della banca ha dovuto fare i conti con le varie modifiche del codice di procedura civile, e sta facendo i conti con la riforma del diritto societario.

Avendo avuto contatti, in questi anni, con vari avvocati di banche di tutta l'Italia, devo constatare che, nella stragrande maggioranza di essi, è vivo il senso di attaccamento all'Ordine professionale, nonché l'impegno per onorare la loro appartenenza a tale Ordine, anche in contesti aziendali che non sempre manifestano quella peculiare sensibilità che dovrebbe esser loro riservata. Ritengo dunque che sia particolarmente apprezzato il fatto che il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato abbia inteso dare spazio agli avvocati della banca, "colleghi fra i colleghi", in questa rivista che ha consentito un così interessante scambio di notizie e confronto di opinioni.

Avv. Roberto Tortora

Riflessioni semi deontologiche di una praticante sincera *

La pratica forense all'interno di uno studio legale per me è molto stimolante e la teoria non mi risulta sterile come accadeva ai tempi dell'Università essendo ora associata alla pratica. Certo è stato difficile poiché il più delle volte avevo, ed ho tuttora, la difficoltà di mettere in pratica ciò che ho imparato in teoria. Mi rendo conto di aver studiato gli istituti di diritto processuale e sostanziale in un'ottica diversa da quella reale. Ho appreso una serie di nozioni svincolate l'una dall'altra e solo ora realizzo che si tratta di più facce della stessa medaglia. Ciononostante, con mia grande sorpresa, ho potuto constatare che l'Università mi ha fornito delle ottime basi da cui partire nella professione.

Oltre che all'interno dello studio legale, però, nel corso del mio anno di pratica mi sono trovata alle prese con le cancellerie del Tribunale.

A tale proposito l'art. 56 del codice deontologico dispone che l'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia...

Purtroppo, però, quella delle cancellerie del Tribunale è una realtà che molte volte supera la fantasia: la maleducazione di taluni impiegati è all'ordine del giorno anche se, devo dire, ho imparato a convivere molto presto. Più difficile da superare e/o accettare è stato, e continua ad essere, invece, il disservizio offerto dagli Uffici; mi riferisco alle code interminabili causate dalla lentezza e scarsa voglia di lavorare, fatte ovviamente le dovute eccezioni. Mi riferisco ancora

ai fascicoli depositati e spariti nel nulla ed al senso di onnipotenza che pervade la maggior parte degli addetti presso il Tribunale.

Altra nota dolente è costituita, a mio parere, dai "rapporti con i magistrati", per usare una terminologia del codice deontologico: la prima udienza cui ho assistito mi ha letteralmente sconcertato. In primo luogo mi ha stupito che le udienze si tenessero negli uffici dei Giudici e non nelle aule, inoltre alcuni Giudici sono scortesi non solo nei confronti dei praticanti, ma, in particolar modo, nei riguardi degli avvocati alcuni dei quali, soggiacciono remissivamente, a tale modus operandi, credendo con ciò di attenersi ai doveri di comportamento sanciti dal codice o peggio, è stata una mia impressione di captare con la remissività la benevolenza del giudice. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, infatti, l'avvocato che usi nei confronti di un magistrato espressioni offensive e denigratorie.

Se è pur vero che l'art. 53 del Codice deontologico dispone, quale norma deontologica operante per gli avvocati, che i rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni, è altrettanto vero che non esiste un'analoga norma per i magistrati i quali, come detto, non sempre hanno comportamenti che si confanno alla loro funzione.

Ciò che mi ha deluso in misura maggiore è stata la totale assenza di formalismo o